

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

89.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FILIPPO FIANDROTTI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290) .....	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Fiandrotti Filippo, <i>Presidente</i> .....	13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	5, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21
De Julio Sergio (gruppo sinistra indipendente) .....	15, 17, 18, 20
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	6, 7, 13, 15, 16, 19, 20, 21
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale) .....	8, 15, 16, 18, 19, 21
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) .....	16
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano) .....	8, 17, 18, 20, 21
Righi Luciano (gruppo DC) .....	16, 17, 20
Scalia Massimo (gruppo verde) .....	14, 15, 16, 18, 20, 21
Strada Renato (gruppo comunista-PDS) .....	6, 13, 14, 16, 18, 20

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

Ricordo che nella seduta del 22 maggio scorso la Commissione ha approvato l'articolo 2 ed ha approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 2.01 e che nella seduta di ieri sono stati approvati in linea di principio gli emendamenti all'articolo 3.

Do lettura dell'articolo 4:

**ART. 4.**

1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato delle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di una commissione interministeriale composta dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione.

3. La commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione del programma triennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel triennio precedente e al disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente, in aggiunta alle risorse destinate alla realizzazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dei mezzi finanziari necessari per lo sviluppo - nel periodo del nuovo programma - delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), f), g) e h) e di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d).

5. I mezzi necessari per le spese di personale e per il funzionamento delle infrastrutture dell'ente sono assegnati annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

ART. 4.

*(Modalità di programmazione e finanziamento).*

1. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

2. Il contributo dello Stato per le attività dell'Ente relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 è assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi dei quali 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP; per gli esercizi successivi il contributo dello Stato è assegnato annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento. Il programma triennale, contenente l'indicazione, per il medesimo periodo, del fabbisogno finanziario complessivo e dell'entità dei mezzi finanziari da destinare alla DISP, è deliberato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisiti i pareri dei ministri dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del

bilancio e della programmazione economica, sottopone il programma per l'approvazione al CIPE, che a tal fine è integrato dai ministri con i quali sia prevista la conclusione di accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e all'articolo 2-bis, comma 2.

5. Con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4 si provvede agli eventuali aggiornamenti del programma triennale dell'ENEA.

6. Entro i trenta giorni successivi all'approvazione da parte del CIPE, il programma triennale e gli eventuali aggiornamenti sono presentati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel triennio precedente, alla relazione di cui all'articolo 2-bis, comma 8, punto c).

7. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.

4. 1.

Bianchini.

*All'emendamento 4. 1, al comma 1, dopo le parole dello Stato aggiungere le seguenti ivi compresi i trasferimenti degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione dei Ministeri con i quali conclude accordi di programma.*

0. 4. 1. 1.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 4, comma 2, dopo le parole del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti e del tesoro.*

4. 6.

Governo.

*All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole da , in aggiunta fino a lettera a).*

4. 7.

Scalia, Mattioli.

*All'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

4. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

4. 4.

Strada.

*All'articolo 4, comma 2, la parola Commissione è sostituita dalla seguente comitato.*

4. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 2, dopo le parole scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti del tesoro.*

4. 5.

Strada.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Prima di esprimere il parere su emendamenti e subemendamenti, vorrei chiarire alla Commissione che il relatore come orientamento generale intende mantenere il più possibile il testo pervenuto dal Senato.

Siamo in presenza di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, presentato dall'onorevole Bianchini, notevolmente innovativo rispetto alle decisioni dell'altro ramo del Parlamento che nel suo complesso non mi vede favorevole; tuttavia, coglie un'esigenza sottolineata da tutta la Commissione, quella cioè di assegnare i finanziamenti all'ENEA per il prossimo triennio utilizzando gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, senza dover attendere la predisposizione di un apposito disegno di legge al riguardo. In questo modo si

potrebbero utilizzare gli stanziamenti disponibili anche per finanziare le spese dirette della DISP.

Poiché credo che tale previsione sia utile ed opportuna, riformulo il mio emendamento 4.3 soppressivo del comma 5, che avevo presentato per ottemperare al parere della Commissione bilancio, nel senso di recepire le proposte contenute nei primi due commi dell'emendamento Bianchini.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.3 del relatore risulta pertanto del seguente tenore:

*All'articolo 4, sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

5-bis. Il contributo dello Stato per le attività dell'Ente relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 è assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi dei quali 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP; per gli esercizi successivi il contributo dello Stato è assegnato annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. 3.

Il Relatore.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Strada 4.4, ritengo che rappresenti un appesantimento del testo, tuttavia mi rimetto alla Commissione. Sono favorevole agli identici emendamenti Strada 4.5 e 4.6 del Governo e all'emendamento Scalia e Mattioli 4.7.

PRESIDENTE. Vorrei evidenziare che il comma 3 dell'emendamento 4.1 con-

tiene un'ulteriore specificazione relativamente alla DISP che potrebbe essere utile mantenere.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Vi è già un riferimento al fabbisogno finanziario della DISP nel comma 2 dell'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Il comma 3, tuttavia, contiene un principio generale che richiama l'articolo aggiuntivo 2.01.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore ad eccezione dell'emendamento Strada 4.4 sul quale esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori del subemendamento Scalia e Mattioli 0.4.1.1 e dell'emendamento Bianchini 4.1 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Strada 4.4, non accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Strada 4.5 e 4.6 del Governo, accettati dal relatore.

*(Sono approvati).*

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 4.7.

RENATO STRADA. In assenza dei presentatori lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 4.7 accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e*

*l'artigianato*. Vorrei sottolineare come, a mio avviso, vi sia una palese contraddizione tra il subemendamento 0.4.1.1 e l'emendamento 4.7, nonostante i proponenti siano i medesimi.

PRESIDENTE. Passiamo alla nuova formulazione dell'emendamento del relatore 4.3.

RENATO STRADA. Condivido l'impostazione attuale anche perché risponde alla domanda su come finanziare l'ENEA; voglio però sottolineare che abbiamo presentato un emendamento all'articolo 23, che si riferisce ai finanziamenti per gli accordi previsti in altra parte della legge, con il quale proponiamo di utilizzare gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il clima globale. A questo punto mi domando se non sia opportuno inserire qui anche quella previsione.

Ho bisogno poi di un chiarimento per valutare come votare questo emendamento: nel contesto dell'articolo non è chiaro se il contributo dello Stato per l'attività dell'ente per gli esercizi 1991-92-93 venga erogato prescindendo dalle procedure previste dall'articolo 4 o se, al contrario, queste risorse siano vincolate dalle norme in esso previste. Il comma 5 nel testo dell'onorevole Bianchini, cioè, potrebbe essere interpretato nel senso che i finanziamenti per i tre anni 1991, 1992 e 1993 vengono assegnati a prescindere dalla definizione del programma previsto dal comma 1.

PRESIDENTE. La procedura per l'utilizzazione delle risorse è comunque legata alla deliberazione del programma triennale e dei piani annuali da parte del consiglio di amministrazione; a mio parere, non è necessario ripeterlo ad ogni passaggio.

RENATO STRADA. Tale interpretazione, che rimane a verbale, chiarisce un aspetto che, forse per la mia minore esperienza legislativa, non mi appariva chiaro come appare a voi e mi induce a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4.3 come riformulato, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.  
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 5.

1. Sono organi dell'ENEA:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il collegio dei revisori.
 (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

2. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 6, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente* Il Presidente

è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi sembra che la procedura indicata nell'emendamento sia più farraginosa rispetto a quella prevista nel testo del Senato, comunque il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. La modifica proposta risponde all'esigenza di rispettare le procedure previste dalla legge n. 400 dalla quale gli autorevoli colleghi senatori si erano notevolmente distaccati.

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 7.

1. Il presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
  - b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
  - c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

- d) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e redige, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta

dall'ente nell'anno precedente, che viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

(È approvato).

HUBERT CORSI. Vorrei sottoporre alla Commissione l'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Ugo MARTINAT. Ritengo che l'articolo 8 rappresenti un punto importante che occorre affrontare per poter giungere ad una rapida approvazione della proposta di legge; è nostro dovere entrare nel merito di uno dei nodi fondamentali del provvedimento rappresentato dalla composizione del consiglio di amministrazione, anche alla luce del tentativo operato da alcuni di inserirvi surretiziamente un rappresentante sindacale. A mio avviso, affrontare e risolvere tale questione consentirebbe un rapido invio del testo all'altro ramo del Parlamento e ci metterebbe in condizioni di fornire in tempi brevi una risposta all'ENEA, che da troppo tempo attende di essere posta nelle condizioni di poter operare.

GIANNI RAVAGLIA. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Martinat.

PRESIDENTE. Proseguiamo allora nei nostri lavori. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:

a) delibera i regolamenti dell'ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;

c) approva gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e i progetti operativi;

d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) delibera l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica e alle altre strutture organizzative dell'ente;

f) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;

g) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);

h) delibera in ordine ai regolamenti e ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

i) delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale;

l) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio stesso circa l'entità delle assunzioni stesse, ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal medesimo consiglio;

m) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente in materia di assunzione di impegni di spesa, indizione e aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura;



n) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente in materia di affidamento di particolari compiti di studio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dieci membri con particolari competenze tecniche e scientifiche ed esperienze internazionali, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che siano intervenute le designazioni di cui al comma 2, i componenti del consiglio di amministrazione sono comunque nominati con la procedura di cui al comma 3.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

6. Le deleghe di cui al comma 1, lettere l), m) e n) sono attuate tramite le strutture cui è demandata la gestione dell'ente.

7. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla presente legge.

8. Le delibere di cui al comma 1, lettera b), relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente e alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 4.

9. Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui al comma 1, lettere d) e h). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive, salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3.

10. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

11. Sui programmi dell'ente il consiglio di amministrazione deve sentire il parere di un comitato tecnico scientifico, formato da otto membri di notoria indipendenza ed elevata qualificazione. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

12. Prima della deliberazione dei programmi triennali il consiglio di ammini-

strazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari e organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*All'articolo 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole da pluriennale a annuali con le seguenti triennali e gli eventuali aggiornamenti.*

8. 2.

Bianchini.

*All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire la parola approva con la seguente delibera.*

8. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole lettere a) e b), aggiungere le seguenti e all'articolo 2-bis, comma 2.*

8. 4.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) delibera l'organizzazione interna dell'ente, in relazione ai settori di competenza di cui all'articolo 2, comma 1 e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE, nonché l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti e alle altre strutture organizzative dell'ente.

8. 5.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, lettera e), dopo le parole dell'ente aggiungere le seguenti: nonché del consorzio di cui all'articolo 3.*

8. 21.

Strada.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le lettere g), l), m) e n) con la seguente:*

g) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale, al direttore della DISP e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera d); in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal Consiglio stesso circa l'entità delle assunzioni, ripartite per categorie, nonché in materia di organizzazione a livello operativo dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione; in materia di assunzioni di impegni di spesa, indizione e aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura; in materia di affidamento di particolari compiti di studio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni.

8. 6.

Bianchini.

*All'articolo 8, comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

p) nomina i propri rappresentanti in società, consorzi, enti, compreso il consorzio di cui all'articolo 3 della presente legge.

8. 22.

Strada.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole dieci membri con le seguenti dodici membri.*

8. 7.

Bastianini.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da con particolari fino a internazionali con le seguenti di elevata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza, anche a livello internazionale,*

nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie, nelle attività economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa.

8. 8.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da con particolari fino a internazionali con le seguenti aventi competenze tecniche e scientifiche attinenti all'attività dell'ente.*

8. 23.

Strada.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole di cui cinque con le parole di cui sei e dopo le parole Ministro dell'ambiente aggiungere le parole: del Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

8. 29.

Il Governo.

*All'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: ... e dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.*

8. 27.

Martinat.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le seguenti dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.*

8. 9.

Zavettieri, Fiandrotti.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole e dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 con le seguenti e dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

8. 1.

Rotiroti.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da dalle associazioni fino alla fine con le seguenti dal CNEL.*

8. 18.

De Julio.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole e dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 con le parole e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel CNEL designato dallo stesso CNEL.*

8. 17.

Bianchini.

*All'articolo 8, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. 10.

Il Relatore.

*All'emendamento 8. 10, alla fine del comma aggiungere le parole: e durano in carica cinque anni.*

0. 8. 10. 1.

Strada.

*All'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con quella di dipendente dell'ente.

8. 19.

De Julio.

*All'articolo 8, alla fine del comma 5, aggiungere le parole Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte ogni anno.*

8. 24.

Strada.

*All'articolo 8, sopprimere il comma 8.*  
8. 11.

Bianchini.

*All'articolo 8, sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Le delibere di cui al comma 1, lettera *b*), relative ai programmi triennali di attività dell'ente e ai piani annuali di attuazione, vengono trasmesse al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro della ricerca scientifica e dell'università, che li sottopongono al CIPE per l'approvazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.

8. 25.

Strada.

*All'articolo 8, comma 9, sostituire le parole* Ministro del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e dell'ambiente, *con le parole* il Ministro del tesoro.

8. 28.

Il Governo.

*All'articolo 8, comma 10 sostituire le parole* la presenza dei due terzi dei componenti, *con le seguenti* la partecipazione al voto di almeno otto componenti, compreso il presidente.

8. 26.

Strada.

*All'articolo 8 sopprimere il comma 11.*

8. 14.

Bianchini.

*All'articolo 8, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Sui programmi dell'ente e sulla nomina dei dirigenti delle proprie strutture tecnico-scientifiche il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnico-scientifico formato da otto membri di indiscussa indipen-

denza e comprovata qualificazione tecnico-scientifica. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è composto da tre membri designati dalle università con modalità fissate dal CUN, tre dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e due dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dura in carica quanto il consiglio d'amministrazione.

8. 20.

De Julio.

*All'articolo 8, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Sulla predisposizione dei programmi triennali dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnico scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico scientifica, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte dal CNR, dall'ENEA, dall'ENEL e dall'ENI.

8. 12.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 11, dopo le parole* sui programmi, *inserire le seguenti* triennali dell'ENEA e gli aggiornamenti dei medesimi programmi.

8. 15.

Bianchini.

*All'articolo 8, comma 11, sostituire le parole:* otto membri di notoria indipendenza ed elevata qualificazione *con le seguenti:* otto membri ed un Presidente, tutti di notoria indipendenza ed elevata qualificazione. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta.

8. 13.

Bastianini.

All'articolo 8, comma 12, dopo le parole programmi triennali inserire le seguenti parole dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi.

8. 16.

Bianchini.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Bianchini 8.2. Sono favorevole agli emendamenti Strada 8.21 e Bianchini 8.6. Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti Strada 8.22 e 8.23. L'emendamento 8.23, infatti, può essere, a mio avviso, assorbito nel suo contenuto dal mio emendamento 8.8 relativo alle caratteristiche di professionalità dei membri del consiglio di amministrazione, la cui formulazione ricalda quella contenuta nel testo già approvato relativo all'ASI. La formulazione del Senato non appare, infatti, abbastanza specifica.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.8, contiene un profilo dei membri del consiglio di amministrazione in grado di offrire adeguata garanzia sulla qualità dei soggetti, poiché il semplice termine « internazionali » non sembrava contenere una sufficiente competenza tecnico-scientifica.

Con riferimento all'emendamento 8.22 vorrei far rilevare al proponente che il termine « enti » non compare mai nel testo in discussione; del resto, lasciare il riferimento a società e consorzi potrebbe diventare pericoloso poiché si potrebbe verificare la possibilità di partecipazioni non collocabili in tali denominazioni.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi sembra più accettabile l'emendamento dell'onorevole Strada, perché troppe specificazioni finiscono per creare confusioni: è ovvio, infatti, che ci si riferisce a tutte le competenze dell'ente.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.29 del Governo mentre sono favorevole all'emen-

damento Martinat 8.27. Sono contrario agli emendamenti Zavettieri e Fiandrotti 8.9, Rotiroti 8.1, De Julio 8.18 e Bianchini 8.17. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Strada 0.8.10.1, e anzi ringrazio il presentatore perché la durata del consiglio d'amministrazione non era prevista nell'emendamento sostitutivo da me presentato; parere favorevole anche sull'emendamento De Julio 8.19. Invito l'onorevole Strada a ritirare gli emendamenti 8.24 e 8.25, mentre sono favorevole all'emendamento Bianchini 8.11. Esprimo parere contrario, infine, sugli emendamenti 8.28 del Governo e 8.20 dell'onorevole De Julio.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto concerne gli emendamenti del Governo 8.28 e 8.29, sui quali il relatore ha espresso parere contrario, mi rimetto alla Commissione. Tuttavia, vorrei far presente che nel caso in cui si decidesse di accogliere l'emendamento che prevede la soppressione del rappresentante delle associazioni ambientaliste nel consiglio di amministrazione dell'ente, il numero dei componenti del consiglio stesso risulterebbe pari, senza la possibilità di un voto risolutivo in caso di parità nelle votazioni.

PRESIDENTE. È già previsto nel comma 10 che in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Passiamo all'emendamento Bianchini 8.2. Poiché il presentatore è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

RENATO STRADA. Ritengo che la precisazione contenuta nell'emendamento 8.2 abbia più che altro una valenza formale di cui tener conto in sede di coordinamento.

FILIPPO FIANDROTTI. A mio avviso, sarebbe importante prevedere che ogni revisione del programma sia approvata dal consiglio di amministrazione. Ritengo, pertanto, che l'emendamento 8.2 costituisca un'opportuna precisazione.

**PRESIDENTE.** Tale specificazione è già contenuta nell'emendamento 4.3, approvato in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.3, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 8.4 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento del relatore 8.5.

**RENATO STRADA.** Poiché l'emendamento 8.5 non recepisce un parere vincolante, non è, a mio avviso, coerente rispetto ai compiti che il relatore si era autoaffidati fin dall'inizio della discussione. La formulazione contenuta nel testo del Senato è a mio avviso sufficientemente chiara e flessibile, al contrario dell'emendamento del relatore. Pertanto, invito il relatore a ritirare l'emendamento 8.5 seguendo l'esempio più volte fornito dal gruppo comunista-PDS, al fine di mantenere quanto più possibile il testo pervenuto dal Senato.

**PRESIDENTE.** In precedenza, in seguito al parere della Commissione affari costituzionali, abbiamo introdotto modifiche circa la titolarità dell'accordo di programma tra dipartimenti ed enti; non avendo modificato in quella parte la natura del dipartimento rispetto agli organi dell'ente, ne deriva che non è più l'organizzazione dell'ente ad essere il risultato della politica dei dipartimenti, ma sono questi a diventare strutture operative della politica più generale dell'ente. Pertanto, attribuire al consiglio d'amministrazione il potere di organizzazione interna dell'ente mi sembra opportuno.

Il riferimento all'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE è conseguente al fatto che questa titolarità diretta era mirata all'acquisizione del parere del comitato di cui abbiamo discusso prima; in sostanza, è un'organizzazione conseguente a quanto

deciso in altra parte del provvedimento in merito ai rapporti tra ente e dipartimenti. Il problema del consorzio, così caro al collega Strada, è stato risolto in precedenza quando abbiamo definito le altre procedure organizzative dell'ente.

**MASSIMO SCALIA.** Anch'io pregherei il relatore di ritirare l'emendamento 8.5 perché non risulta necessariamente conseguente ai pareri espressi dalle Commissioni filtro. Il problema della dipartimentazione in rapporto agli accordi di programma con il ministro l'abbiamo già risolto; sottolineare che esistono dipartimenti a cui vanno attribuite risorse materiali, finanziarie ed umane non mi pare coerente con la nuova impostazione; l'attuale formulazione anzi suscita in me dubbi analoghi a quelli espressi dall'onorevole Strada.

**PRESIDENTE.** Se la preoccupazione nasce dal sospetto che si punti ad ampliare il numero dei dipartimenti previsti nell'ambito dell'ENEA, è sufficiente richiamare in modo esplicito i tre dipartimenti previsti dall'articolo 2.

**MASSIMO SCALIA.** Rimane; però, la questione del consorzio.

**PRESIDENTE.** Tale problema, ripeto, è stato già risolto, quindi un simile sospetto, sempre possibile, non ha fondamento. Tuttavia nulla impedisce di ribadirlo se qualcuno ne sente la necessità.

**MASSIMO SCALIA.** Ritengo utile una ripetizione; vorrei anche far presente che quanto sostenuto nel testo del Senato è diverso, poiché si limita ad attribuire al consiglio di amministrazione il compito di distribuire le risorse.

**PRESIDENTE.** Ma l'attribuzione del potere di organizzazione interna al consiglio di amministrazione è conseguente a quanto abbiamo già approvato; inoltre occorre considerare che il consiglio di amministrazione è responsabile verso

terzi quindi sarebbe ben strano che dovesse rispondere di decisioni assunte da altri.

**MASSIMO SCALIA.** La consequenzialità non mi pare così diretta. In questo modo attribuiamo un potere in più al consiglio di amministrazione.

**SERGIO DE JULIO.** Condivido l'opportunità di attribuire esplicitamente al consiglio di amministrazione i poteri di organizzazione interna dell'ente, colgo però fino in fondo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Strada in merito alla posizione del consorzio e non ritengo soddisfacenti le risposte fornite dal presidente. A tal fine mi pare opportuno l'emendamento 8.21 dell'onorevole Strada poiché, se è vero che del consorzio ci siamo già occupati in altra parte del testo, è altrettanto vero che esso non fa parte delle strutture organizzative dell'ente.

**FILIPPO FIANDROTTI.** Siamo di fronte ad un ente particolare, i cui dipartimenti hanno una rilevanza ed una autonomia specialissime derivanti dal fatto che operano in un campo basato sull'innovazione, sulla tecnica scientifica e sulla traduzione dell'aspetto teorico in quello pratico; si evidenziano, quindi, esigenze di diversa organizzazione a seconda dei settori. Considero rischioso, pertanto, attribuire il potere di organizzazione interna al consiglio di amministrazione che, probabilmente, deciderà sulla base di criteri omogenei e più tradizionali. Tale materia, del resto, non è ben definita poiché organizzazione interna può significare gestione dei rapporti tra dirigenti, personale impiegatizio e dipendenti, può riguardare le procedure di spesa, può riguardare i rapporti di consulenza esterna e tante altre cose. Il vero problema è di riconoscere la natura specialissima di questi enti e quindi di lasciare loro la massima libertà organizzativa.

**PRESIDENTE.** Le due esigenze sottolineate dai colleghi, relative alla specifi-

cazione dei dipartimenti ed all'inserimento esplicito del consorzio, per evitare che non venga compreso tra le strutture organizzative dell'ente, mi sembrano condivisibili. Invito pertanto il relatore a prenderle in considerazione.

**HUBERT CORSI, Relatore.** Concordo con le osservazioni formulate dai colleghi e riformulo l'emendamento 8.5 in modo da recepirle.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 8.5 risulta, quindi, del seguente tenore.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) delibera l'organizzazione interna dell'ente, in relazione ai settori di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE, nonché l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, alle altre strutture organizzative dell'ente e al consorzio di cui all'articolo 3 per quanto di competenza.

8. 5.

**SERGIO DE JULIO.** Poiché la lettera e) dell'articolo 8 stabilisce che il consiglio di amministrazione deliberi gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti, ritengo che a maggior ragione sia necessario inserire la previsione in questione; altrimenti, infatti, il consiglio si troverebbe nelle condizioni di delegare un potere che non ha.

**GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 8.5.

**UGO MARTINAT.** Sono anch'io favorevole all'emendamento 8.5 nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento del relatore 8.5, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Risulta, pertanto, assorbito, l'emendamento Strada 8.21.

Passiamo all'emendamento Bianchini 8.6.

LUCIANO RIGHI. In assenza del presentatore, lo faccio mio.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'emendamento Righi 8.6 mi rimetto alla Commissione.

RENATO STRADA. Chiedo al presentatore di ritirarlo.

FILIPPO FIANDROTTI. Sono contrario all'emendamento 8.6 poiché ritengo che il consiglio di amministrazione debba avere competenza su tutto; specificare quali attribuzioni possano essere delegate alle diverse strutture dell'ente potrebbe creare il pericolo di una diminuzione dei poteri del consiglio giacché eventuali dimenticanze sfuggirebbero ai suoi poteri.

UGO MARTINAT. La tesi sostenuta dall'onorevole Fiandrotti ha qualche fondamento. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che l'emendamento 8.6 raggruppa una serie di previsioni già esistenti nel testo pervenuto dal Senato. Pertanto, accettando la tesi dell'onorevole Fiandrotti sarebbe necessario abolire tutte le lettere previste dal comma 1 dell'articolo 8.

ONELIO PRANDINI. Nonostante gli sforzi compiuti per cercare di migliorare il testo dell'emendamento 8.6, sono sempre del parere che il testo del Senato rimanga migliore, definendo i compiti del consiglio di amministrazione in modo maggiormente corrispondente allo spirito complessivo del disegno di legge. Invito, pertanto, l'onorevole Righi a ritirare l'e-

mendamento preannunciando, diversamente, il voto contrario del gruppo comunista-PDS.

LUCIANO RIGHI. Insisto per la votazione dell'emendamento 8.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righi 8.6, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Strada 8.22.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bastianini 8.7. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento del relatore 8.8.

RENATO STRADA. Abbiamo presentato l'emendamento 8.23 esclusivamente per chiarire cosa si deve intendere con l'espressione « esperienza internazionale », quindi con il solo scopo di migliorare formalmente il testo; siamo pertanto disponibili a ritirarlo perché nella sostanza condividiamo il testo del Senato.

L'emendamento 8.8 del relatore, invece, se da un lato mira ad un miglioramento formale analogo a quello da noi suggerito, nella seconda parte, contenente la specificazione delle competenze richieste, introduce improvvisamente i settori delle attività economico-industriali e la materia giuridico-amministrativa, inducendo il sospetto che si configuri una persona precisa, già identificabile con nome e cognome, per esempio il ragioniere Rossi o il ragioniere Mocchi.

MASSIMO SCALIA. Non starò a ripetere le considerazioni già espresse dall'onorevole Strada, mi limito ad invitare il relatore a ritirare questo emendamento poiché, anche se una formula analoga è stata già utilizzata in un precedente testo



legislativo, è del tutto evidente che, nel momento in cui andiamo a modificare in modo non necessario il testo del Senato introducendo nuove materie nel *curriculum* del candidato, inevitabilmente facciamo sorgere il sospetto più che legittimo che si vogliano disegnare posti su misura per individui precisi, considerato che questo ente in passato ha già conosciuto precedenti del genere. Si tratta di un sospetto assai concreto ed il collega Strada ha fatto anche dei nomi, quindi ritengo opportuno mantenere il testo del Senato e limitarci ad indicare in termini generali le caratteristiche che devono avere i componenti del consiglio di amministrazione per evitare il rischio che previsioni più specifiche possano essere utilizzate per fare entrare surrettiziamente candidati già individuati.

FILIPPO FIANDROTTI. Voglio far osservare ai colleghi Strada e Scalia che il loro timore è eccessivo; mi sembra assai più rischioso, infatti, avere un consiglio di amministrazione composto tutto di scienziati, poiché la competenza giuridica ed amministrativa è un elemento a mio parere indispensabile per svolgere queste funzioni. Starà poi alla responsabilità di chi è chiamato a nominare questi soggetti evitare irregolarità. Pertanto voterò a favore dell'emendamento 8.8 del relatore.

GIANNI RAVAGLIA. Signor presidente, sono dell'opinione che sia meglio mantenere il testo del Senato anche perché, considerata la qualificazione che questo ente dovrà assumere, mi pare assai opportuno che accanto alla competenza tecnico-scientifica venga richiesta un'esperienza di livello internazionale. Poiché l'eliminazione di questo vincolo, a mio parere, riduce la qualificazione del consiglio di amministrazione, voterò contro gli emendamenti 8.8 e 8.23.

SERGIO DE JULIO. Condivido le preoccupazioni dei colleghi, voglio però partire da un'ipotesi meno maligna ed attribuire al relatore solo l'intenzione di migliorare

il testo del Senato. A questo fine vorrei suggerirgli alcune modifiche del suo emendamento.

Sicuramente la specificazione dei settori nei quali è necessario possedere competenza rappresenta un miglioramento del testo, poiché la dizione del Senato è eccessivamente generica. Mi permetto, però, di sottolineare che l'aggettivo « elevata » di per sé non significa nulla: è assai più opportuno che sia la competenza sia l'esperienza siano « comprovate ». L'espressione « anche a livello internazionale », poi, - mi scusi il relatore - appare inappropriata, poiché sembra una concessione.

Non ritengo opportuno parlare di comprovata esperienza « nelle attività economico-industriali » poiché, a mio avviso, sarebbe preferibile la dizione « economia industriale ». Oltretutto, l'opportunità di avere competenze anche giuridico-amministrative non appare rilevante nell'ambito di un consiglio di amministrazione poiché tali capacità sono già rappresentate nell'ambito dell'amministrazione. Invito, pertanto, il relatore ad accettare le modifiche proposte; altrimenti, preannuncio il mio voto contrario all'emendamento 8.8.

LUCIANO RIGHI. In ogni caso, se si vuole mantenere il riferimento alle « esperienze internazionali » è necessario, a mio avviso, mantenere la parola « anche ».

HUBERT CORSI, *Relatore*. Desidero far presente che l'emendamento 8.8 riprende la composizione del consiglio di amministrazione già approvata dalla nostra Commissione per l'agenzia spaziale italiana, ente con analoghi compiti in materia scientifico-operativa. Ribadisco, oltretutto, la necessità di prevedere una pluralità di esperienze in vari settori per accedere al consiglio di amministrazione. Già il comitato scientifico è composto esclusivamente di membri tecnici e vorrei ricordare che il testo pervenuto dal Senato conteneva un riferimento troppo vago e generico alle « esperienze internazionali ».

Sono disponibile ad accogliere i suggerimenti formulati dall'onorevole De Julio mantenendo, eventualmente, il riferimento ad una « comprovata esperienza nazionale o internazionale ».

**PRESIDENTE.** L'emendamento del relatore 8.8 risulta, pertanto, così riformulato:

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da con particolari fino a internazionali con le seguenti aventi, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie o dell'economia industriale comprovata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza nazionale o internazionale.*

**FILIPPO FIANDROTTI.** Mancando il riferimento alle materie giuridico-amministrative, preannuncio il mio voto contrario.

**UGO MARTINAT.** Anche se la nuova formulazione dell'emendamento 8.8 ne rappresenta un miglioramento, mantengo i dubbi già esternati e voterò contro.

**GIANNI RAVAGLIA.** Sono anch'io contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 8.8.

**MASSIMO SCALIA.** Ritengo che il nuovo testo dell'emendamento 8.8 sia migliore del precedente; tuttavia, rimanendo margini di ragionevole dubbio, mi asterrò dal voto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento del relatore 8.8.

*(È approvato).*

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Strada 8.23.

Pongo in votazione l'emendamento 8.29 del Governo, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Martinat 8.27.

**MASSIMO SCALIA.** Purtroppo prima non sono riuscito a capire se la soppressione proposta dall'onorevole Martinat si collega con altre modifiche e, quindi, se il relatore concorda con l'esclusione anche delle organizzazioni sindacali dal consiglio di amministrazione. Comunque, poiché ritengo non sia un compito specifico delle associazioni ambientaliste partecipare ad un consiglio di amministrazione, voterò a favore di quest'emendamento.

**RENATO STRADA.** Concordo con le valutazioni dell'onorevole Scalia.

**SERGIO DE JULIO.** Vorrei capire se, in seguito all'approvazione di questo emendamento, debba ritenersi ridotto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA.

**PRESIDENTE.** Come abbiamo già detto in precedenza, deve intendersi che, nel caso venga soppresso il riferimento alle associazioni di cui all'articolo 13, i membri del consiglio di amministrazione diventano nove, il loro numero, cioè, è ridotto di un'unità. Mi farò carico io stesso, nel caso quest'emendamento venga approvato, di proporre le conseguenti modifiche al comma 2 dell'articolo 8.

**HUBERT CORSI, Relatore.** A mio parere, l'approvazione dell'emendamento Martinat 8.27 non comporta alcuna riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ente, cambia soltanto il fatto che non ve ne è più nessuno designato dalle associazioni ambientaliste.

**PRESIDENTE.** Mi riservo — ripeto — di presentare un apposito emendamento che va in direzione diametralmente opposta rispetto all'interpretazione del relatore.

**SERGIO DE JULIO.** Vorrei chiedere all'onorevole Martinat di chiarire fino in fondo il significato del suo emendamento.

Ugo MARTINAT. Come ho già detto, il mio intento è di ridurre di un'unità il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA, escludendo il rappresentante delle associazioni ambientaliste.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che l'eventuale approvazione dell'emendamento 8.27 comporta la preclusione degli emendamenti riguardanti l'eventuale sostituzione del rappresentante delle associazioni ambientaliste presso il consiglio di amministrazione dell'ENEA con rappresentanti di altre associazioni.

FILIPPO FIANDROTTI. Nel corso di un'audizione presso questa Commissione, i maggiori esperti di economia e politica industriale del nostro paese hanno affermato che le tendenze attuali sono quelle cosiddette della produzione secondo il principio di qualità totale, che comportano necessariamente una corresponsabilizzazione dei dipendenti ad un livello molto maggiore e del tutto nuovo rispetto al passato. La ragione per la quale insieme al collega Zavettieri ho presentato l'emendamento 8.9 e per la quale sono contrario all'emendamento del collega Martinat è di principio. Di conseguenza, nel caso venga approvato l'emendamento 8.27, il mio emendamento 8.9 deve intendersi riformulato nel modo seguente:

*All'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martinat 8.27, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Rotiroti 8.1, De Julio 8.18 e Bianchini 8.17.

Desidero far presente che l'approvazione dell'emendamento Martinat 8.27 comporta come conseguenza la riduzione

del numero dei componenti il consiglio di amministrazione dall'ente. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che al comma 2 dell'articolo 8 deve intendersi che il consiglio di amministrazione è composto « dal presidente e da nove membri » di cui « quattro » designati dai ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente e dalla conferenza Stato-regioni.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'emendamento Fiandrotti 8.9 che risulta così riformulato:

*All'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole e dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.*

HUBERT CORSI. Relatore. Sono contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 8.9.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento Fiandrotti 8.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FILIPPO FIANDROTTI

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Strada 0.8.10.1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.10 con la modifica testé riportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento De Julio 8.19.

RENATO STRADA. Sono favorevole all'emendamento De Julio 8.19 e desidero evidenziare che in caso di sua approvazione, potrà ritenersi assorbito l'analogo emendamento che ho presentato con l'onorevole Scalia all'articolo 13.

MASSIMO SCALIA. Sono anch'io favorevole all'emendamento De Julio 8.19.

GIANNI RAVAGLIA. Voterò anch'io a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio 8.19, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Strada 8.24.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bianchini 8.11.

LUCIANO RIGHI. In assenza del presentatore, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Righi 8.11, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Strada 8.25.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8.28, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Strada 8.26.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bianchini 8.14. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento del relatore 8.12.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Credo che la parte finale dell'emendamento 8.20 dell'onorevole De Julio possa essere recuperata nel mio emendamento, nel senso di sostituire le designazioni dei membri del comitato tecnico scientifico che, secondo il mio emendamento, vengono nominati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'ENEA, dall'ENEL e dall'ENI, con terne di candidati designate dalle università con modalità fissate dal CUN, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare come suggerito dal collega De Julio.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido la logica che sostiene la modifica proposta dal relatore, ritengo infatti inopportuno che sia l'ENEA stessa a designare i propri consulenti. Per rendere ancora più razionale il ragionamento, però, sembra opportuno mantenere un'ampia possibilità di scelta da parte del ministro nella designazione di questi membri; a tal fine, quindi, si potrebbe prevedere la possibilità che una terna di nominativi venga indicata anche dall'Accademia dei lincei.

HUBER CORSI, *Relatore*. Condivido il suggerimento del Governo.

SERGIO DE JULIO. Lo spirito del mio emendamento 8.20 era quello di creare un ponte tra l'ENEA ed il mondo scientifico, obiettivo che non veniva realizzato con il meccanismo di designazione previsto dal relatore, mentre viene garantito dalla possibilità assegnata al mondo scientifico esterno all'ente di esprimere una valuta-

zione sulla validità del personale che entra a far parte del consiglio di amministrazione. In questa logica non sembra opportuno che del comitato tecnico scientifico facciano parte rappresentanti interni dell'ENEA poiché questi devono piuttosto essere degli interlocutori che illustrano le proposte formulate dalla struttura dell'ente.

Mi dichiaro, pertanto, abbastanza soddisfatto dall'accoglimento da parte del relatore della parte relativa alle designazioni e ritiro il mio emendamento 8.20.

GIANNI RAVAGLIA. Ritengo necessario prevedere che la qualificazione dei componenti il comitato tecnico-scientifico sia valutata a livello internazionale.

MASSIMO SCALIA. Propongo di specificare che le terne di nominativi siano indicate «rispettivamente» dai quattro soggetti individuati.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Sono favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 8.12 nel senso indicato.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.12 del relatore risulta, pertanto, così riformulato:

*All'articolo 8, sostituire il comma 11 è con il seguente:*

11. Sulla predisposizione dei programmi triennali dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnico-scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico-scientifica internazionale, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle università con modalità fissate dal CUN, dal CNR, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dall'Accademia dei lincei. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica

per il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione.

8. 12.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 8.12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento del relatore 8.12, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Poiché i presentatori degli emendamenti Bastianini 8.13 e Bianchini 8.15 e 8.16 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Ugo MARTINAT. Preannuncio la mia astensione sull'articolo 8 poiché, nonostante i miglioramenti introdotti ritengo che tale articolo risenta ancora di un'impostazione non del tutto soddisfacente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate. *(È approvato)*.

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 1° luglio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO